



COPIA

N. 21 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 26 AL PRGC PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AMBITO FERROVIARIO A ZONA E6 AGRICOLA CONSOLIDATA E RIALLINEAMENTO FASCIA FERROVIARIA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 63 SEXIES C. 1 DELLA L.R. 05/2007. ADOZIONE.

L'anno **2026**, il giorno **11** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:18**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Presente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Assente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
MOREALE ROBERTO	Consigliere	Presente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Assente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE N. 26 AL PRGC PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AMBITO FERROVIARIO A ZONA E6 AGRICOLA CONSOLIDATA E RIALLINEAMENTO FASCIA FERROVIARIA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 63 SEXIES C. 1 DELLA L.R. 05/2007. ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Tavagnacco:

- è dotato di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 18/12/2009, come integrata con deliberazione n.15 del 24.03.2010, la cui esecutività è stata confermata con modifiche giusto decreto del Presidente della Regione n.0135/Pres del 17.06.2010, pubblicato sul BUR n.27 del 07.07.2010, e successive n. 25 varianti;

VISTO il progetto di Variante presentato dalla società "ECO CIVIDINA S.r.l." con sede legale a Trebaseleghe (PD) in via Malcantone n.2, c.f. e p.iva 03183520307, Legale rappresentante sig. DICENSI ANTONIO, redatto ai sensi degli artt. 63 sexies e septies della L.R. 5/2007 e s.m.i. dall'arch. Emma Taverna di Gorizia, e costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- RELAZIONE DI COERENZA AL PPR;
- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA;

VISTO che la Variante al P.R.G.C., oggetto di analisi, individuata con il numero progressivo n. 26, redatta dall'arch. Emma Taverna, rientra tra quelle "di livello comunale" ai sensi dell'art. 63 sexies comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO che lo strumento urbanistico vigente individua lungo la linea ferroviaria esistente nel territorio comunale, la previsione di un vincolo definito "Ferrovia" che non ricomprende le sole aree in proprietà a RFI ma che prevede un possibile ampliamento lungo il confine ovest in prossimità del cavalcaferrovia di via Cividina, peraltro non prevista nel limitrofo Comune di Udine, con richiesta prot. 27015 del 24.10.2024 è stato chiesto alla soc. RFI Rete Ferroviaria Italiana il Nulla Osta alla predisposizione di puntuale Variante al PRGC;

ACQUISITO il nulla osta rilasciato dalla soc. RFI Rete Ferroviaria Italiana con prot. UA 23/01/2026 RFI-VDO-DOIT.TSVA0011\P\2025\0000364 e assunto al prot. generale al n.1883 del 23.01.2025;

VERIFICATA la documentazione trasmessa in data 12.02.2026 prot. 3943 e successivamente modificata ed integrata con prot.9430 e 9431 del 10.04.2026 e prot.14546 del 03.06.2026;

RITENUTO che la presente Variante n. 26 al P.R.G.C., non apporta modifiche alla rappresentazione grafica del Piano Struttura – Elementi invarianti e gradi di flessibilità del PRGC vigente; la Variante non apporta altresì, modifiche a Obiettivi e Strategie di Piano;

DATO ATTO della dimostrata non significativa incidenza delle previsioni di Piano sui Siti Natura 2000, assenti sul territorio comunale ed anche su quello dei comuni ad esso adiacenti e che pertanto ai sensi del DGR 1323/2014 così come modificato dal DGR 1183/2022, la valutazione di incidenza o la verifica di significatività dell'incidenza non risulta necessaria;

VISTI i contenuti della "Verifica di assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica" allegata alla proposta della Variante n. 26, redatta dall'arch. Emma Taverna di Gorizia;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 05.06.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "VARIANTE N. 26 AL P.R.G.C. – REDATTA AI SENSI DELL'ART. 63 SEXIES C.1

DELLA L.R. 05/2007. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);

ATTESO che la variante in argomento può essere ritenuta “variante di livello comunale”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 sexies comma 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e art. 2, punto 1 della L.R. 6/2019, trattandosi di variante finalizzata a ridurre la zona “Ferrovia” al solo tracciato esistente, con l’esclusione del previsto ampliamento, nonché la ridefinizione della fascia di rispetto ferroviaria, preso atto che nel limitrofo Comune di Udine tale previsione non trova riscontro;

DATO ATTO che la stessa seguirà le procedure di approvazione stabilite dal medesimo articolo 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5;

VISTE le asseverazioni sottoscritte dall’arch. Emma Taverna, comprese tra gli elaborati di Piano, attestanti che le modifiche introdotte, nell’ambito del territorio comunale:

- rientrano nella fattispecie di cui all’art. 63 sexies, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell’art. 2 punto 1 della L.R. 6/2009;
- non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda e Terza (Beni culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n°42;
- non comportano la necessità di parere di cui all’art. 16 della L.R. 16/2009, in quanto già reso dal Servizio Regionale in sede di formazione della Variante Generale al PRGC del Comune di Tavagnacco (parere n. 56/08 del servizio geologico della Regione prot. ALP/24327 del 26.08.2008);
- non rientrano nell’ambito del Regolamento attuativo recante disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 19-bis della L.R. 11/2015;

VERIFICATO che le aree interessate non ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e la documentazione di variante corredata da una relazione di coerenza al PPR, che riporta i contenuti richiesti dalla vigente normativa in materia di paesaggio, è stata trasmessa al competente organo periferico del Ministero della cultura (Soprintendenza del BB.AA.) e alla Regione ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.P.Reg. 126/2022 in data 27/04/2026 prot.n. 10801 e nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.

VISTI

- la L.R. 23.02.2007 n.5 e s.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica, giusto Decreto del presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres.;

DATO ATTO che la proposta di Variante n. 26 al P.R.G.C. risulta essere conforme alle Leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti vigenti in materia;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di adottare, ai sensi dell’art.63 sexies della L.R. n.5/2007 la conseguente Variante n. 26 al vigente PRGC, come sopra rappresentata;

RICHIAMATO il Decreto sindacale prot. 11083 del 29.04.2026 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Area - Attribuzione nomina”;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di fare integralmente proprie le succitate premesse e parte integrante della presente;

2. di adottare ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 05/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", il progetto di Variante n. 26 al PRGC a firma dell'arch. Emma Taverna e costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
 - RELAZIONE DI COERENZA AL PPR;
 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA;
3. di condividere e fare proprie le considerazioni espresse con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 05.06.2026, dando atto che non risulta necessario attivare la procedura di (VAS);
4. di disporre che il presente atto sia reso pubblico mediante avviso sul sito web del Comune, sul B.U.R. del F.V.G. nonché all'albo comunale e che ciò sia contestuale alla pubblicazione prevista per l'adozione della variante stessa;
5. di incaricare il Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione e all'entrata in vigore della Variante in questione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.17 del 24/05/2004.-

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to MICHELE GUCCIARDI)

C.C. N. 21 DEL 11/06/2026

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Prende la parola il Sindaco che cede la parola all'Assessore Barbiero, che illustra il punto all'ordine del giorno, informando che si tratta della riclassificazione di un ambito ferroviario. L'intervento rappresenta un aggiornamento dello strumento urbanistico comunale volto a rendere più coerente la pianificazione territoriale con le attuali esigenze di sviluppo e gestione del territorio.

Interviene il Consigliere Amato, il quale fa notare che nella variante è stata dimenticata la frazione di Molin Nuovo.

Osserva la Vicesindaco che Molin Nuovo non è una frazione, ma una località.

Interviene il Consigliere Bonetti, il quale chiede se questa variante ha impatto sul parco del fotovoltaico.

Risponde l'Assessore Barbiero il quale informa che il progetto del parco agrivoltaico è stato approvato con Autorizzazione Unica Regionale e non sono previsti ampliamenti o aumenti della sua capacità rispetto a quanto già autorizzato. Potranno essere effettuate solo modifiche tecniche o gestionali che non incidano sulle dimensioni dell'impianto. Inoltre, il promotore dovrà riconoscere al Comune di Tavagnacco diverse misure compensative previste dalla normativa, ottenute nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Interviene la Consiglieria Bulfone, la quale segnala un possibile refuso nel testo della delibera relativo alla data del nulla osta rilasciato da RFI. Nel documento è indicato il 23 gennaio 2026, ma, considerando il contesto e i riferimenti successivi, dovrebbe probabilmente trattarsi del 23 gennaio 2025.

Inoltre ricorda che tra le misure compensative dovrebbe essere prevista anche la realizzazione della piazzola per i rifiuti.

Prende la parola la Consiglieria Botto, la quale esprime il voto favorevole alla proposta, ritenuta una scelta di buon senso e coerente con una situazione già consolidata. Viene evidenziato che l'area interessata non era più utilizzata dalle Ferrovie e che l'operazione non comporta consumo di suolo, ma anzi restituisce il terreno alla sua destinazione agricola. La decisione è considerata la migliore possibile e nell'interesse della collettività.

Il Sindaco constata che non vi sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta relativa al punto in oggetto, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 19 favorevoli, assenti n. 2 (Di Bert, Grimaz), su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 19 favorevoli, assenti n. 2 (Di Bert, Grimaz), su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 12/06/2026 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 27/06/2026, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 12/06/2026

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE